DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1992

che approva una modifica del programma di riconversione varietale per il luppolo, presentato dal Regno di Spagna a norma del regolamento (CEE) n. 2997/87 del Consiglio

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(92/148/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2997/87 del Consiglio, del 22 settembre 1987, che fissa, nel settore del luppolo, l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1986 e prevede misure speciali a favore di determinate regioni di produzione [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3837/90 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3889/87 della Commissione, del 22 dicembre 1987, recante modalità di applicazione delle misure speciali a favore di determinate regioni di produzione di luppolo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 345/91 [4], in particolare l'articolo 3,

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2997/87, il Regno di Spagna ha trasmesso alla Commissione, il 9 dicembre 1988, un programma di riconversione varietale per il settore del luppolo; che il programma è stato modificato in data 3 luglio 1989 e approvato con decisione della Commissione n. 89/479/CEE [5];

considerando che il Regno di Spagna ha trasmesso alla Commissione, il 18 dicembre 1991, nuove modifiche al programma;

considerando che il programma, nella sua versione modificata, rispetta gli obiettivi perseguiti dal regolamento in causa e contiene i dati richiesti dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3889/87;

considerando che la riconversione verso cloni specifici della varietà H 3 può essere assimilata ad una riconversione varietale a norma del regolamento (CEE) n. 2997/87, purché il ceppo ottenuto per selezione clonale dia esito ad una produzione di luppolo del tipo super alfa, quale definito all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3889/87, utilizzabile dall'industria della birra grazie a caratteristiche confermate in ordine alla stabilità e alla omogeneità;

considerando che la partecipazione finanziaria a carico del bilancio nazionale prevista dal programma dovrà rispettare il massimale indicato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2997/87; che i costi effettivi di cui allo stesso articolo possono comprendere elementi di valutazione della perdita netta di introiti legata alla realizzazione del piano di riconversione; che, tuttavia, possono essere presi in considerazione nel calcolo dei costi effettivi unicamente gli elementi relativi alla perdita netta di introiti subita a partire dalla data di adozione del regolamento (CEE) n. 2997/87; che la partecipazione finanziaria dello Stato membro al programma di riconversione varietale dovrà essere articolata in conseguenza;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La modifica del programma di riconversione varietale nel settore del luppolo, presentata in base al regolamento (CEE) n. 2997/87 dal Regno di Spagna il 18 dicembre 1991 è approvata. Gli elementi principali di tale programma sono riportati in allegato.

Articolo 2

Il Regno di Spagna informa la Commissione ogni sei mesi dello svolgimento del programma.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 284 del 7. 10. 1987, pag. 19.
[2] GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 2.
[3] GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 41.
[4] GU n. L 41 del 14. 2. 1991, pag. 18.
[5] GU n. L 234 dell'11. 8. 1989, pag. 50.

ALLEGATO

1. *Elenco delle associazioni di produttori cui si applica il programma*

   — Grupo de cultivadores de lúpulo de Garrizo de la Ribera, Asociación de Productores Agrarios, APA n. 1.

   — Agrupación Comercial de Campesinos Leoneses « ACCAL » de Astorga, Asociación de Productores Agrarios, APA n. 2.

2. *Durata del programma*

   Dal 1988 al 1994. Gli ultimi impianti devono essere effettuati prima del 31 dicembre 1994.

3. *Superfici coperte dal programma*

   617 ha.

4. *Varietà scelte per la riconversione e superfici interessate*

   Varietà aromatiche

Spalt Hersbrucker Fino Alsacia Hallertau	per il 5 % al massimo delle superfici riconvertite (ossia 30,85 ha al massimo)

   Varietà super alfa(1)

cloni specifici della varietà H 3	per il 95 % almeno delle superfici riconvertite (ossia per 586,15 ha almeno)

(1) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2997/87 e dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3889/87.